

REGOLAMENTI REGIONALI

Regolamento Regionale 14 maggio 2018, n. 3, concernente:

Ulteriore modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 "Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3"

Il Presidente della Giunta regionale

Su conforme deliberazione del Consiglio - Assemblea legislativa regionale n. 71 della seduta n. 98 dell'8 maggio 2018;

Visto il comma 2 dell'articolo 35 dello Statuto della Regione;

emana il seguente regolamento:

ULTERIORE MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 9 FEBBRAIO 2009, N. 3 "ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 1° FEBBRAIO 2005, N. 3"

Art. 1

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) il comma 3 ter dell'articolo 20 del regolamento regionale 9 febbraio 2009 n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3);
- b) l'articolo 1 del regolamento regionale 3 marzo 2017, n. 3 (Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 "Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3". Regolamentazione delle sale del commiato).

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Marche.

Ancona, 14 maggio 2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DEL REGOLAMENTO REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE AL REGOLAMENTO REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

N O T E

Nota all'art. 1, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 20 del r.r. 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3), così come modificato dal regolamento regionale sopra pubblicato, è il seguente:

- "Art. 20 (*Sale del commiato*) - 1. I soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato.
 2. L'autorizzazione all'apertura, alla gestione e al funzionamento delle sale del commiato è rilasciata ai soggetti di cui al comma 1 dal Comune, previo parere favorevole dell'ASUR, che ne attesti il possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale. L'ASUR provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle sale del commiato. Con l'autorizzazione all'apertura viene approvato anche il regolamento interno di funzionamento.
 3. Le sale del commiato non possono essere realizzate dai soggetti di cui al comma 1 all'interno di strutture sanitarie di cui alla L.R. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e di strutture sociali di cui alla L.R. 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale) (5).
 3 bis. Le sale del commiato non possono essere realizzate dai soggetti di cui al comma 1, entro 100 metri dalle seguenti strutture:
 a) sanitarie pubbliche e private che erogano presta-

zioni in regime di ricovero ospedaliero e residenziale a ciclo continuativo e diurno di cui alla L.R. n. 20/2000;

b) sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale di cui alla L.R. n. 20/2002.

3 ter. (comma abrogato)

4. Le sale del commiato sono dotate di servizi igienici adeguati.

5. Il gestore della sala del commiato trasmette al Comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.

6. Le sale del commiato possono prevedere l'esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatoprassi secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale.”

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di Regolamento regionale a iniziativa del Consigliere Talè, presentata in data 9 aprile 2018, n. 13/18;
- Proposta della IV Commissione assembleare permanente in data 19 aprile 2018;
- Deliberazione n. 71 approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta dell'8 maggio 2018 n. 98.

Regolamento Regionale 22 maggio 2018, n. 4, concernente:

Modifica dell'articolo 7 del Regolamento Regionale 23 marzo 2012, n. 3 (Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria")

Il Presidente della Giunta regionale

Visto l'articolo 121, comma 4, della Costituzione;
Visto l'articolo 35, commi 2 e 5, dello Statuto della Regione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 646 del 21 maggio 2018;

emanà il seguente regolamento:

MODIFICA DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 23 MARZO 2012, N. 3 (DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEGLI UNGULATI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA DELL'EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA")

Art. 1

(*Sostituzione del comma 1 bis*)

1. Il comma 1 bis dell'articolo 7 del regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 (Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria'), è sostituito dal seguente:

"1 bis. Nel territorio ricadente in zona C l'abbattimento del cinghiale è consentito in forma individuale od occasionale nel rispetto della normativa vigente e in base alle modalità stabilite dal calendario venatorio regionale. Ai fini del suddetto abbattimento gli ATC possono ammettere anche squadre di braccata finalizzate al raggiungimento di densità pari a zero individui per chilometro quadrato."

Art. 2

(*Norma transitoria*)

1. Ai fini di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, per l'anno 2018 il termine per la presentazione da parte delle squadre di braccata della domanda di cui al comma 2 dell'articolo 7 del r.r. 3/2012 è differito al 25 giugno.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Marche.

Ancona, 22 maggio 2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli